Cassazione penale sez. V, 18/06/2025, n. 27867

Svolgimento del processo

- 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a A.A. e B.B., amministratori, la prima, di diritto e, il secondo, di fatto della â??E. Srlâ?•, dichiarata fallita il 4 aprile 2017, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente alla distrazione della somma di Euro 113.500,00 (di cui alla seconda parte del punto 1) dellâ??imputazione) e alla distrazione della somma di Euro 128.300,00 (di cui alla seconda parte del punto 2) dellâ??imputazione), e ha conseguentemente rideterminato la pena principale e le pene accessorie fallimentari loro applicate, con concessione della sospensione condizionale della pena.
- **2.** Ã? stato proposto ricorso per cassazione nellâ??interesse di A.A. e B.B. dal loro difensore, che ha affidato la comune impugnativa a due motivi.
- **2.1.** Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F. e il vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna degli imputati per la distrazione della somma di Euro 113.500,00, corrispondente al residuo del prezzo della vendita di un immobile di propriet\(\tilde{A}\) della \(\tilde{a}\)??E. Srl\(\tilde{a}\)?e a C.C., per il cui pagamento differito gli amministratori della venditrice avevano accettato in garanzia un assegno bancario, risultato insoluto una volta messo all\(\tilde{a}\)??incasso, nel 2014, in sede di concordato preventivo, cui la societ\(\tilde{A}\) era stata medio tempore ammessa.

Sul versante dellâ??elemento oggettivo del reato Ã" dedotto che, essendo la â??E. Srlâ?• in bonis nel momento in cui era stato pattuito il pagamento differito del residuo del prezzo dellâ??immobile, senza pretendere la prestazione di garanzie reali, onde stabilire se lâ??oggetto della predetta pattuizione fosse tale da integrare una rinuncia ad incamerare la somma corrispondente al residuo del prezzo, con conseguente esposizione a pericolo degli interessi dei creditori sociali, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare gli indici di fraudolenza dellâ??operazione negoziale, come indicati dalla giurisprudenza di legittimitÃ, e verificare, tramite il ricorso alla prognosi postuma, se nel momento in cui essa fu decisa, possedeva i requisiti per produrre una lesione del patrimonio sociale.

Anche sul versante dellâ??elemento soggettivo del reato, si eccepisce che la decisione degli imputati di autorizzare il pagamento differito del prezzo residuo dellâ??immobile, senza pretendere alcuna garanzia, non poteva dirsi animata dalla coscienza e volontà di depauperare il patrimonio sociale medesimo, avendo costoro, anche tramite altre societÃ, loro riconducibili, effettuato finanziamenti a favore della â??E. Srlâ?• per oltre due milioni di euro. Tali apporti finanziari, che avevano avuto luogo prima del fallimento, erano tali, in ogni caso, da neutralizzare lâ??eventuale lesione arrecata al patrimonio sociale con la rinuncia allâ??esazione dellâ??intero

prezzo di vendita dellâ??immobile ceduto a C.C., $\cos \tilde{A} \neg$ da potersi invocare lâ??applicazione dellâ??istituto della bancarotta riparata.

2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F. e il vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna degli imputati per la distrazione della somma di Euro 128.300,00, corrispondente al pagamento in data 10 novembre 2009 da parte di â??E. Srlâ?• di una fideiussione prestata in data 25 giugno 2008 in favore della â??Immobiliare P. D.D. Srlâ?•, società della quale in data 21 dicembre 2007 la â??E. Srlâ?• aveva acquistato il 75% delle quote di capitale sociale.

Replicando quanto già argomentato con riferimento agli indici di fraudolenza richiesti per verificare la natura distrattiva di operazioni che impegnino il patrimonio sociale, poste in essere dagli amministratori della società in bonis, e per stabilire se costoro fossero stati animati o meno dalla coscienza e volontà di distogliere risorse sociali dalla garanzia dei creditori, Ã" dedotto che la fideiussione prestata in favore della â??Immobiliare P. D.D. Srlâ?• era strettamente collegata allâ??operazione, ritenuta del tutto lecita, dellâ??acquisito delle quote della stessa e che il relativo pagamento non aveva cagionato alla società alcun pregiudizio, vista la sua solidità finanziaria dellâ??epoca. Nondimeno, gli ingenti apporti finanziari effettuati dagli imputati in favore della società avevano, comunque, azzerato lâ??eventuale vulnus arrecato allâ??integrità del patrimonio sociale, potendosi, anche in tale caso, fare applicazione dellâ??istituto della bancarotta riparata.

- **3.** Il Sostituto Procuratore generale G. S. ha depositato memoria in data 19 maggio 2025, con la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Ha, al riguardo, osservato:
- I.) che le deduzioni sviluppate con il primo motivo non si confronterebbero con il principale argomento utilizzato dalla Corte di appello per sostenere la ritenuta natura distrattiva della rinuncia ad esigere il pagamento integrale del prezzo di vendita dellà??immobile di proprietà della fallita ceduto a C.C., ossia, lâ??impossibilità di compensare il detto credito della società con crediti futuri e ipotetici dellà??acquirente; II.) le deduzioni poste a fondamento del secondo motivo non coglierebbero la ratio decidendi della conferma della natura distrattiva del pagamento della fideiussione in favore della Immobiliare D.D. Srlâ?•, ossia il dispendio di risorse patrimoniali in favore di società in dissesto, senza, quindi, alcuna prospettiva di contropartita.
- **4.** In data 28 maggio 2025 il difensore dei ricorrenti tramite PEC ha depositato memoria con la quale ha insistito per lâ??accoglimento dei motivi, soffermandosi sulla carenza di motivazione in relazione ai decisivi aspetti della mancanza di pericolosit \tilde{A} in concreto delle condotte contestate e, quindi, di loro offensivit \tilde{A} .

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

1. Questa Corte, con la sentenza Palitta (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562 â?? 01), prima, e con la sentenza Sgaramella (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763 â?? 01), poi, ha inteso chiarire che â??Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare Ã" un reato di pericolo concreto, in cui lâ??atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo lâ??entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino allâ??epoca che precede lâ??apertura della procedura fallimentareâ?•, di modo che â??Lâ??accertamento dellâ??elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di â??indici di fraudolenzaâ?•, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria della??azienda, nel contesto in cui la??impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dellâ??amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dellâ??integrità del patrimonio dellâ??impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dallâ??altro, allâ??accertamento in capo allâ??agente della consapevolezza e volontÃ della condotta in concreto pericolosaâ?•.

In sostanza, si Ã" voluto porre lâ??accento sulla necessità che lâ??interprete, dinanzi ad un atto cronologicamente distaccato, in modo significativo, dallâ??epilogo della vita dellâ??impresa, che, impegnando il patrimonio della stessa, ne riduca la consistenza, onde valutare la sua concreta idoneità lesiva rispetto alla garanzia dei creditori, integrante il bene giuridico protetto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, e apprezzare la proiezione psicologica di tale profilo di offensività nel soggetto agente, si avvalga di â??criteri ex anteâ?•, che, in relazione alle caratteristiche complessive dellâ??atto stesso e della situazione finanziaria della società â?• siano tali da giustificare lâ??effettiva idoneità di quellâ??atto a generare una situazione di squilibrio finanziario dellâ??impresa potenzialmente permanente e da offrire plausibile riscontro dellâ??esistenza nellâ??imprenditore della coscienza e volontà di esporre in tal modo a pericolo gli interessi della massa dei creditori.

Ciò non esclude, tuttavia, che â??il reato possa rimanere integrato da comportamenti, anche antecedenti alla fase finale della vita della azienda, (â?l.) che presentino caratteristiche obiettive (si pensi alla operazione fittizia, alla distruzione o alla dissipazione) che, di regola, non richiedono particolari e ulteriori accertamenti per provare la esposizione a pericolo del patrimonio e che risultino e permangano (â?l.) congruenti rispetto allâ??evento giuridico (esposizione a pericolo degli interessi della massa) che poi si addebita allâ??agenteâ?• (così, sentenza Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, in motivazione, pag. 12, primo capoverso).

Dunque, secondo lâ??interpretazione offerta dalle sentenze citate â?? ormai consolidata in seno alla giurisprudenza di legittimità â?? il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale

prefallimentare non punisce, sempre ed indifferentemente, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della societÃ, ma soltanto quegli atti che quellâ??effetto sono idonei a produrre in concreto, â??con esclusione di quelle operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonioâ?•; questo, tuttavia, non toglie che â??vi siano casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della â??fraudolenzaâ?• del fatto di bancarotta patrimoniale e, dunque, non solo dellâ??elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dellâ??impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessaâ?• (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, in motivazione pag. 10, punto 4.4.).

- 2. Alla luce di tali condivisi principi, il primo motivo di ricorso Ã" infondato.
- **2.1.** A sostegno dellâ??affermazione secondo la quale la condotta contestata agli imputati nella seconda parte del punto 1) dellâ??imputazione rappresentava â??una sostanziale rinuncia ad una parte del prezzo a vantaggio del C.C., che aveva prodotto un danno grave alla massa, determinando lâ??irrecuperabilità della somma di Euro 113.500â?•, si Ã" evidenziato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 8, punto 2.5 della motivazione) come la â??E. Srlâ?•, venditrice di un suo immobile a C.C. il 22 ottobre 2009, avesse accettato un assegno bancario a garanzia del pagamento, differito di due anni, della somma di Euro 113.500,00, costituente il residuo del prezzo, senza richiedere alcuna garanzia reale (ad esempio lâ??ipoteca legale), e come il detto pagamento, ulteriormente prorogato a cinque anni, non fosse andato a buon fine, perché il titolo, presentato allâ??incasso solo in data 31 ottobre 2014, in pendenza della procedura di concordato preventivo, era risultato scoperto. Né era stato possibile recuperare lâ??immobile, perché lo stesso era stato espropriato da creditori dellâ??acquirente.
- **2.2.** Ne viene che la condotta, alla stregua della descrizione che se ne Ã" fatta, Ã" stata correttamente qualificata come distrattiva, presentandosi come intrinsecamente pericolosa per il bene giuridico protetto dal delitto di cui allâ??art. 216, comma 1, n. 1, L.F.

Il differimento del pagamento del prezzo di un bene sociale, non accompagnato dalla prestazione di garanzia reale, costituisce di per s \tilde{A} \mathbb{O} strumento idoneo ad esporre a pericolo concreto la garanzia dei creditori sociali: integra, infatti, atto del tutto privo di giustificazione rispetto agli scopi istituzionali dell \hat{a} ??impresa commerciale e alla tutela del patrimonio sociale, comportando il distacco di una componente di esso senza la previsione di un meccanismo atto ad assicurare in termini di ragionevolezza il conseguimento del corrispettivo, invece rimesso alla mera volont \tilde{A} del debitore.

Il che Ã" quanto verificatosi nel caso concreto, in cui la protratta inerzia della società venditrice nel riscuotere il prezzo residuo della vendita dellâ??immobile ha comportato lâ??impossibilità di incamerarlo e lâ??assenza di garanzie reali, prestate in funzione dellâ??adempimento, ha impedito anche il recupero coattivo dellâ??immobile: ciò con irrimediabile pregiudizio delle ragioni dei creditori dell'â?•E. Srlâ?•.

Invero, qualunque negozio traslativo (Sez. 5, n.34464 del 14/05/2018, in tema di cessione di ramo dâ??azienda; Sez. 5, n.16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841 in materia di affitto di beni aziendali) o qualunque operazione societaria (Sez. 5, n. 1984 del 2019, non massimata; Sez. 5, n.20370 del 10/04/2015, Piscedda, Rv. 264078 in materia di scissione) può assumere, avuto riguardo a specifici indicatori fattuali di fraudolenza, valenza distrattiva o dissipativa: e ciò, tanto nel caso in cui non si configurino correlativi incrementi patrimoniali o economici in favore della disponente (Sez. 5, n. 44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830), quanto in quello in cui lâ??operazione stessa avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Scirà e altri, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Martinel, Rv. 209947; Sez. 5, n. 11207 del 29 ottobre 1993, Locatelli ed altri, Rv. 196456).

Lâ??atteggiarsi dellâ??operazione contestata, consistita nel protratto ed ingiustificato differimento del pagamento del prezzo residuo del cespite aziendale e nel mancato di rilascio di una garanzia reale, Ã", inoltre, indicativa della consapevolezza degli amministratori della società dellâ??immanenza del pericolo per lâ??integrità del patrimonio sociale e della loro volontà di accettarne il rischio: il dolo generico richiesto per il configurarsi della bancarotta fraudolenta patrimoniale può, infatti, anche manifestarsi nella forma del dolo eventuale.

- 2.3. Né hanno pregio le deduzioni difensive protese ad escludere la proiezione di danno per le ragioni dei creditori insita nella condotta allâ??esame, perché incompatibile con i consistenti apporti finanziari effettuati dagli imputati a beneficio della â??E. Srlâ?• anche negli anni successivi, posto che tali apporti, sempre che abbiano avuto luogo nei termini illustrati in ricorso, non furono effettuati dagli imputati stessi, ma da società riconducibili a loro familiari o soci per finalità solo genericamente indicate. Tale rilievo vale ad esclude, inoltre, la pertinenza del riferimento alla bancarotta riparata, di cui si può fare applicazione, onde escludere la sussistenza del reato di bancarotta, solo laddove i versamenti nelle casse sociali, compiuti prima del fallimento per reintegrare il patrimonio precedentemente pregiudicato, corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati (Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383 â?? 01): corrispondenza che non può essere, oltretutto, dedotta per la prima volta in sede di legittimitÃ.
- **3.** Anche il secondo motivo Ã" infondato.

- **3.1.** La Corte territoriale ha ritenuto distrattive le condotte, tenute dagli amministratori della â??E. Srlâ?•, di prestazione di una fideiussione in favore della â??Immobiliare P. D.D. Srlâ?• e di successivo pagamento alla Banca Marche della somma di Euro 128.300,00, che ne costituiva lâ??oggetto, ponendo lâ??accento sullâ??assenza di utilitĂ del suddetto esborso di denaro per la societĂ fallita e sullâ??indiretto vantaggio conseguito dalla â??B E B Invest Srlâ?•, socia della â??E. S.r.lâ?• ed amministrata da B.B., questâ??ultima avendo riportato un alleggerimento della propria posizione debitoria rispetto a Banca Marche.
- **3.2.** Inoltre, avuto riguardo allo stato di conclamato dissesto in cui la â??Immobiliare Poggio D.D. Srlâ?• versava â?? sia nel momento in cui la garanzia venne prestata che in quello in cui venne escussa (segnatamente, il 25 giugno 2008 e il 10 novembre 2009) -, situazione di dissesto che gli amministratori della â??E. Srlâ?• non potevano ignorare avuto riguardo alla già menzionata partecipazione della â??E. S.r.lâ?• nella â??Immobiliare P. D.D. Srlâ?•, era evidente che le ridette condotte, già di per sé non in linea con gli scopi della società garante, erano destinate a tradursi in un esborso di risorse monetarie senza alcuna prospettiva di recupero di quanto versato a beneficio della società controllata. La giurisprudenza di questa Corte si Ã", in effetti, unanimemente espressa nel senso che â??Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la concessione di una garanzia fideiussoria, senza corrispettivo e per una finalità estranea allâ??oggetto sociale, che determina di per sé ed automaticamente un pregiudizio economico per la società fallitaâ?• (Sez. 5, n. 9316 del 03/02/2021, Fracassa, Rv. 281020 â?? 01; Sez. 5, n. 32467 del 16/04/2013, Quiriconi, Rv. 256779 â?? 01; Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Garattoni, Rv. 231393 â?? 01; Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, Pompeo, Rv. 165674 â?? 01).
- **3.3.** Né hanno rilievo le deduzioni difensive protese ad assegnare valore scriminante alla precedente acquisizione da parte della â??E. Srlâ?• del 75% delle quote della â??Immobiliare P. D.D. Srlâ?•, come se questâ??ultima non potesse esimersi dal sostituirsi alla â??B E B Invest Srlâ?•, già detentrice delle predette quote, posto che, come rilevato dalla Corte territoriale, il subentro di â??E. Srlâ?• nella compagine della â??Immobiliare P. D.D. Srlâ?• non comportava automaticamente il subentro anche nelle obbligazioni assunte dalla società cedente.

Parimenti irrilevanti, per le ragioni illustrate al punto 2.3. della presente motivazione (cui si va integrale e recettizio rinvio), risultano le argomentazioni protese ad escludere la ricorrenza la materialit\(\tilde{A} \) del reato e la sussistenza del dolo in conseguenza degli apporti finanziari effettuati dai soci della \(\tilde{a}??E. \) Srl\(\tilde{a}?*, \) prospettati come idonei a neutralizzare lo squilibrio finanziario verificatosi per effetto delle condotte fin qui esaminate.

4. Sâ??impone, pertanto, il rigetto dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

 $Cos\tilde{A}$ ¬ deciso in Roma, 18 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2025.

Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Costituisce bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare la condotta che esponga a concreto pericolo il patrimonio sociale a garanzia dei creditori, anche se posta in essere dalla societ \tilde{A} ''in bonis'', mediante atti privi di giustificazione imprenditoriale o di adeguate garanzie, quali il differimento del pagamento del prezzo di vendita di un bene sociale senza l'ottenimento di garanzie reali o la prestazione di fideiussioni gratuite a favore di societ \tilde{A} in conclamato dissesto per finalit \tilde{A} estranee all'oggetto sociale. Tali fatti non possono essere neutralizzati o sanati da generici apporti finanziari successivi che non corrispondano esattamente agli atti distrattivi.

Supporto Alla Lettura:

BANCAROTTA

La bancarotta Ã" un reato che consiste nella dissimulazione o destabilizzazione del proprio patrimonio diretta a realizzare unâ??insolvenza, anche apparente, nei confronti dei creditori. I reati di bancarotta, originariamente contemplati allâ??interno della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), in seguito riscritta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), sono confluiti allâ?? interno del Titolo IX del nuovo â??Codice della crisi di impresa e dellâ??insolvenzaâ?•. Il reato di bancarotta può essere di due tipi:

- bancarotta propria: riguarda lâ??imprenditore
- bancarotta impropria: riguarda la societÃ

Entrambe le fattispecie si dividono in:

- bancarotta fraudolenta: lâ?? agente opera con intento fraudolento e si realizza quando lâ??imprenditore distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, espone passività inesistenti (bancarotta fraudolenta patrimoniale); oppure quando sottrae, distrugge o falsifica, in tutto o in parte, in modo tale da procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li tiene in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (bancarotta fraudolenta documentale), oppure ancora, a scopo di favorire taluni creditori rispetto ad altri esegue pagamenti o simula titoli di prelazione (Ã" la bancarotta fraudolenta preferenziale).
- bancarotta semplice: lâ?? agente opera senza dolo, ma in modo avventato e imprudente, facendo spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; oppure ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti, ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. Responsabile di bancarotta semplice Ã" anche il fallito che nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ovvero dallâ??inizio dellâ??impresa se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, oppure li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Giurispedia.it